

PROCEDURE E CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DI CREDITO

CREDITO SCOLASTICO

In base alla normativa vigente, "In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino ad un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno" (D. L. n. 62/2017, art. 15).

Il credito scolastico va attribuito nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla tabella ministeriale e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo, le attività complementari o integrative e l'eventuale possesso di crediti formativi.

Il Collegio Docenti, al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni dei vari Consigli di classe, delibera di attribuire a ciascuno studente un punteggio secondo i seguenti criteri:

- A. Per tutti gli alunni promossi a giugno o a settembre il Consiglio di classe attribuisce il punto di credito nell'ambito della banda di oscillazione corrispondente alla media dei voti, come indicato dalla tabella ministeriale. Ovvero il Consiglio di classe può attribuire o il punto minimo o il punto massimo compresi nella fascia corrispondente alla media dei voti.
- B. Per attribuire il punto di credito massimo, previsto dalla banda di oscillazione individuata dalla media dei voti, il Consiglio di classe tiene conto della presenza di almeno due in classe terza e tre in quarta e quinta dei seguenti elementi:
- assiduità della frequenza scolastica, assenza di note disciplinari, interesse e partecipazione al dialogo educativo
 - media dei voti superiore alla metà della banda
 - valutazione del comportamento superiore a 8
 - promozione/ammissione a giugno all'unanimità
 - promozione a fine agosto/inizio settembre con sufficienza piena in tutte le discipline
 - rappresentanza significativamente svolta in organi collegiali di classe e/o d'Istituto
 - valutazione positiva del percorso PCTO
 - attività complementari o integrative: il Consiglio di classe può considerare anche altre attività organizzate all'interno dell'Istituto che siano altrettanto significative ai fini dell'attribuzione del credito scolastico purché il numero minimo di ore per ciascuna attività sia pari a sei.

CREDITO FORMATIVO

Il Consiglio di classe attribuisce il punto di credito tenendo in considerazione anche il credito formativo. Tale credito può essere maturato in ciascuno degli ultimi tre anni.

Le attività formative che danno diritto al punto di credito non sono cumulabili né è cumulabile il punto di credito formativo con quello scolastico, pertanto il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il superamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti.

Come stabilito dal DM 24 febbraio 2000, n. 49, i Consigli di classe procedono alla valutazione dei crediti formativi, sulla base di indicazioni e parametri preventivamente individuati dal Collegio Docenti al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni dei Consigli di classe medesimi, e in relazione agli obiettivi formativi ed educativi propri dell'indirizzo di studi e dei corsi interessati.

In base alla normativa attualmente vigente, "il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce

l'Esame di Stato; la coerenza, che può essere individuata nell'omogeneità con i contenuti tematici

del corso, nel loro ampliamento, nella loro concreta attuazione, è accertata per i candidati interni dai Consigli di classe” (DPR n. 323 del 23.07.98, art. 12).

Inoltre “Le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi, ... sono acquisite, al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport”. (DM n. 49 del 24-02-2000).

Per l'applicazione di tali norme si individuano cinque aree di riferimento, comprendenti le attività ritenute idonee al conseguimento del credito formativo:

DIDATTICO/CULTURALE: certificazioni linguistiche, ECDL, altre certificazioni, conseguiti presso enti riconosciuti

ARTISTICA: superamento di esami sostenuti in Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica riconosciuti dal MIM

SPORTIVA: partecipazione a gare a livello agonistico

LAVORATIVA: stage o esperienze di lavoro in aziende o presso privati che rispondano ai requisiti di legge in materia fiscale

VOLONTARIATO: esperienze documentate da associazioni ufficialmente riconosciute, indicanti il tipo di servizio e il periodo di effettuazione.